

GIANFRANCO DOSI

LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DEL 2009.

La riforma nata dal disegno di legge 1082-C (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e approvata definitivamente dal Senato il 26 maggio 2009 entrerà in vigore tra qualche giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Tutto il capo IV della nuova legge (articoli 42 – 69) si occupa della riforma della giustizia e, al suo interno, contiene anche specifiche deleghe al Governo: una per il riassetto del processo amministrativo; un'altra per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili (di cui viene prospettata la suddivisione in tre grandi categorie: il modello del rito del lavoro; il modello del nuovo procedimento sommario di cognizione introdotto dalla riforma; il modello a cognizione ordinaria) e una terza delega per la disciplina della mediazione e della conciliazione delle controversie civile e commerciali.

La parte della legge che interessa la giustizia, insieme alle deleghe sulle questioni di cui si è detto, contiene al suo interno molte disposizioni innovative del quadro processuale civile vigente. Si tratta di disposizioni che, per lo più, modificano il codice di procedura civile o le sue norme di attuazione, che non esauriscono le prospettive della riforma complessiva, legate, appunto, all'attuazione delle deleghe nei settori di cui si è detto, cruciali per un nuovo assetto della giustizia civile.

Esaminiamo in questa sede le principali novità introdotte dalla legge (in neretto nei testi di legge sono indicate le novità).

1) AUMENTO DELLA COMPETENZA DI VALORE DEL GIUDICE DI PACE

[art. 7 c.p.c. riformato]

Il giudice di pace diventa competente per le cause di valore non superiore a 5.000 euro non attribuite alla competenza di altro giudice e a quelle relative al risarcimento di danni da circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi i 20.000 euro.

Oltre, poi, alle cause che sono attribuite al giudice di pace qualunque ne sia il valore dal terzo comma dell'art. 7 viene anche aggiunta una competenza esclusiva per le cause relative agli interessi o agli accessori (come le spese o la rivalutazione) da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

Art. 7 – Competenza del giudice di pace.

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a **cinquemila euro**, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi **ventimila euro**.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

Per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

2) IL NUOVO PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

[*nuovi articoli 702 bis, 702 ter, 702 quater c.p.c.*]

Dalla data di entrata in vigore della legge di riforma il processo davanti al tribunale in composizione monocratica si svolgerà nelle forme semplificate del “*procedimento sommario di cognizione*” disciplinato da tre nuovi articoli del codice di procedura civile (art. 702 *bis*, art. 702 *ter* e art. 702 *quater*) inseriti nel titolo primo del quarto libro (tra le norme sul processo cautelare uniforme e quelle sul procedimento possessorio) in un nuovo capo III *bis* intitolato, appunto, “*del procedimento sommario di cognizione*”.

Dalla nuova disciplina processuale restano esclusi tutti i procedimenti davanti al tribunale in composizione collegiale (indicati nell’art. art. 50 *bis* c.p.c. ivi compresi, quindi, i procedimenti in camera di consiglio) e quindi il nuovo rito semplificato non trova applicazione nei procedimenti in materia di famiglia e di minori (secondo, peraltro, le indicazioni in tal senso contenute espressamente nella legge delega che esclude dalla riforma anche le procedure concorsuali, quelle cambiarie e in materia di assegno, quelle sullo statuto dei lavoratori e quelle previste nel codice di consumo).

In linea con l’esplicito obiettivo di semplificazione del rito, il nuovo processo sommario di cognizione si introduce non più con citazione ma con ricorso contenente, però, tutti gli elementi di cui all’art. 163 c.p.c. (ivi compreso l’avvertimento di cui al n. 7) con le sottoscrizioni di legge e con la procura al difensore. Il giudice designato fissa la data dell’udienza e l’attore (che è costituito in giudizio con il deposito del ricorso e che quindi non deve iscrivere la causa a ruolo) notificherà il ricorso e il decreto al convenuto che si dovrà costituire almeno dieci giorni prima dell’udienza. La notifica deve essere fatta in tempi tali da lasciare al convenuto un termine di almeno trenta giorni rispetto al termine di scadenza per la sua costituzione in giudizio.

Il convenuto si deve costituire prendendo posizione sui fatti (si ricorda che la riforma ha modificato anche l'art. 115 prevedendo l'obbligo di contestazione espressa), indicando mezzi di prova e formulando le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio (ivi comprese quelle relative alla incompetenza: cfr il nuovo importante articolo 38 c.p.c.) nonché le eventuali domande riconvenzionali.

Benché il legislatore non lo precisi, il convenuto che resti contumace potrà costituirsi anche successivamente compatibilmente con le modalità di continuazione del processo che, come si dirà tra breve, potrebbe continuare nelle forme ordinarie o anche chiudersi alla prima udienza con la decisione.

All'udienza di comparizione si possono verificare due ipotesi. Se il giudice ritiene che la causa necessiti di una istruttoria normale, fisserà l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. e il processo continuerà con il rito ordinario e con l'applicazione delle norme sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (articoli 281 bis ss c.p.c.). Se invece – come auspica evidentemente il legislatore – il giudice ritiene di essere in grado di decidere sia pure, ove necessario, con una istruttoria sommaria, procederà (preferibilmente senza rinvio ad altra udienza) agli atti di istruzione sommaria ritenuti necessari e provvederà all'accoglimento o al rigetto della domanda non con sentenza ma “*con ordinanza*” (che in base all'art. 134 c.p.c. è “*succintamente motivata*”).

L'ordinanza è qualificata espressamente “*provvisoriamente esecutiva*” e “*costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione*” (nei casi in cui, evidentemente, è prevista questa forma di pubblicità).

La decisione passa in giudicato se non è impugnata entro trenta giorni “*dalla comunicazione o dalla notificazione* (s'intende “se anteriore”, come si legge per esempio nell'art. 669 *terdecies* c.p.c.)”. Poiché dalla “comunicazione” (da effettuarsi a cura della cancelleria come di consueto nelle forme e con le modalità di cui al secondo e terzo comma dell'art. 134 c.p.c.) decorre il termine di decorrenza dei trenta giorni per l'impugnazione sarebbe stato più giusto precisare l'onere per il cancelliere di comunicare alle parti il testo integrale dell'ordinanza con cui il giudice decide la causa. La decorrenza del termine breve di trenta giorni per l'appello anche dalla comunicazione della decisione da parte della cancelleria rende assai improbabile che il potere di impugnazione si consumi in seguito al decorso del termine lungo di decadenza di sei mesi previsto nel nuovo testo dell'art. 327 c.p.c..

Il legislatore non dà indicazioni sul procedimento di appello limitandosi ad indicare l'ammissibilità in appello di nuovi mezzi di prova e documenti solo ove il collegio li ritenga

rilevanti ai fini della decisione o nel caso in cui la parte dimostri di non averli proposti in primo grado per causa ad essa non imputabile.

Secondo i principi generali trova certamente applicazione la disciplina sull'appello incidentale.

Inoltre il legislatore non precisa neanche la forma con cui deve essere proposto l'appello né le modalità e i termini di costituzione delle parti che, quindi, secondo una prima lettura della riforma parrebbe dover essere disciplinato dalle norme attualmente vigenti per l'appello (quindi con citazione). Tuttavia, ritenere che il processo di appello debba seguire il rito contenzioso attuale sarebbe come amputare la riforma senza motivo. Sarebbe perciò auspicabile che, in linea con la semplificazione del rito, il legislatore o la prassi giudiziaria precisino che la proposizione dell'impugnazione debba avvenire con ricorso da depositare a pena di inammissibilità in Corte d'appello nel termine sopra detto e che il convenuto debba costituirsi nel termine indicato dal presidente nel decreto che fissa l'udienza, analogamente a quanto avviene nel processo di appello camerale vigente nel diritto di famiglia. Ove invece il procedimento abbia seguito il rito ordinario con la fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. l'appello andrà certamente sempre proposto con citazione (come per le sentenze del giudice di pace appellabili in tribunale non toccate dalla riforma).

La decisione della Corte d'appello (di cui il legislatore non precisa, però, in caso di procedimento sommario, la forma) ha certamente natura di sentenza ed è naturalmente ricorribile per cassazione.

Capo III bis

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702 bis – Forma della domanda. Costituzione delle parti.

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 702 ter – Procedimento.

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702^{ter} bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

Art. 702 quater – Appello

L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

3) L'OBBLIGO DI CALENDARIZZARE IL PROCESSO

[nuovo art. 81 bis c.p.c.]

La riforma introduce un articolo 81 bis con il quale si dispone che il giudice, al momento del provvedimento che decide sulle richieste istruttorie (quando decide sui mezzi istruttori richiesti dalle parti anche dopo l'eventuale passaggio dal rito sommario a quello ordinario) ha l'obbligo di fissare un calendario delle udienze (prorogabile, anche d'ufficio, per gravi motivi sopravvenuti).

L'obiettivo è quello di imprimere subito alla causa una cadenza temporale che ne renda immediatamente prevedibile la durata.

Art. 81 bis – Calendario del processo.

Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incumbenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.

4) DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCELERAZIONE DEL PROCESSO**a) L'eccezione di incompetenza**

L'eccezione di incompetenza per tutte le ipotesi di incompetenza (per materia, valore, territoriale derogabile e territoriale inderogabile) deve sempre essere proposta dal convenuto a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata [nuovo art. 38 c.p.c.] anche

quando, perciò, si tratti di incompetenza rilevabile d'ufficio dal giudice (art. 38 c.p.c.). Con la conseguenza che sulla competenza si forma il giudicato ove la il convenuto nulla eccepisca in proposito e il giudice non la dovesse rilevare d'ufficio non oltre l'udienza di prima comparizione e trattazione. Correlativamente nell'atto di citazione tra gli elementi della *vocatio in ius* va sempre effettuato l'avvertimento anche di questa decadenza oltre che di quella di cui all'art. 167 (*nuovo testo art. 163, terzo comma, n. 7*)

La riforma estende, in sostanza, al rito ordinario la disciplina sulla incompetenza prevista nel rito del lavoro (art. 428 c.p.c.).

Art. 38 – Incompetenza.

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

b) Ordinanza al posto della sentenza

Le questioni di litispendenza, continenza, connessione e competenza sono sempre decise non più con sentenza ma con **ordinanza** [nuovi articoli 39, 40 e seguenti c.p.c.] e quindi senza le formalità della decisione formale adottata con sentenza.

c) La ricusazione non è più indolore

Il codice di procedura agli articoli 52, 53 e 54 si occupa della ricusazione del giudice. La riforma introduce la facoltà di condanna ad una pena pecuniaria per la parte che abbia ricusato il giudice ove la ricusazione sia rigettata o dichiarata inammissibile.

Art. 54 – Ordinanza sulla ricusazione.

L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato. La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'art. 52.

Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250.

Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.

d) La riforma ha ridotto i termini per la riassunzione del processo.

In particolare i termini per la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente sono ridotti a tre mesi [*nuovo art. 50 c.p.c. che prevedeva prima sei mesi di tempo*].

Il termine di riassunzione della causa dopo la cancellazione dal ruolo per inattività delle parti è ridotto a tre mesi [*nuovo art. 307 c.p.c. che prevedeva prima un anno di tempo*].

Il termine di riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio dopo la decisione della Cassazione è ridotto a tre mesi [*nuovo art. 392 c.p.c. che prevedeva prima un anno di tempo*].

e) L'estinzione del processo per inattività delle parti [*nuovo art. 307 ultimo comma*]. si verifica in tutti i casi di mancata riassunzione o di riassunzione oltre i termini previsti. Opera di diritto ed è dichiarata d'ufficio dal giudice in quanto non è più previsto l'onere di eccezione a cura della parte interessata.

Art. 630 – Inattività delle parti.

Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.

L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza.

Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.

f) Il termine di decadenza dell'impugnazione in assenza di notificazione di parte (o in assenza di comunicazione della decisione da parte della cancelleria nel nuovo procedimento sommario di cognizione) è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza [*nuovo articolo 327 c.p.c. che prevedeva prima un anno*].

g) Il periodo massimo di sospensione del processo è di tre mesi.

L'art. 296 prevedeva fino ad oggi la possibilità di sospensione del processo su istanza delle parti per un periodo non superiore a quattro mesi. Con la nuova formulazione della norma si prevede che la sospensione non può aver luogo per un periodo superiore a tre mesi, che può essere disposta solo per giustificati motivi e che il giudice, con il provvedimento che dispone la sospensione, deve fissare l'udienza per la prosecuzione del processo.

Art. 296 – Sospensione su istanza delle parti.

Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo.

h) L'ufficiale giudiziario può procedere alle **notifiche di un atto informatico anche in via telematica** all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario o dal suo procuratore ovvero può consegnare copia dell'atto su supporto informatico non riscrivibile (nuovo testo dell'art. 137).

Art. 137 – Notificazioni.

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Le disposizioni di cui al **quarto** comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.

i) Anche il difensore – dopo che il Ministero avrà stabilito le modalità - potrà autenticare la firma del cliente sottoscritta con firma digitale e potrà costituirsi attraverso strumenti telematici trasmettendo copia informatica dell'atto autenticata con firma digitale.

5) LA SANATORIA DEI DIFETTI DI RAPPRESENTANZA

[art. 182 c.p.c. riformato]

Finora il difetto di rappresentanza e assistenza ovvero il vizio di costituzione della parte era rilevato dal giudice che poteva assegnare alle parti un termine per regolarizzare il difetto di rappresentanza senza però che questo potesse sanare eventuali decadenze già verificatesi. La riforma introduce ora la possibilità per tutte le irregolarità determinate da un difetto di rappresentanza o di procura di essere sanate nel termine indicato dal giudice con l'espressa previsione che la sanatoria sana i vizi con effetto retroattivo.

Art. 182 – Difetto di rappresentanza o di autorizzazione.

Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.

6) LA POSSIBILITÀ PER IL GIUDICE DI PORRE A BASE DELLA DECISIONE QUESTIONI RILEVATE D'UFFICIO

[nuovo art. 101, secondo comma, c.p.c.]

Nel processo civile il principio del rispetto del contraddittorio impone al giudice di astenersi dal sollevare di ufficio questioni che sono devolute alle parti. Questo principio è desumibile da un insieme di norme contenute nel codice di procedura civile (art. 99 sul principio della domanda; art. 101 sull'obbligo di previa citazione o di comparizione delle parti; art. 112 sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato; art. 115 e art. 2797 c.c. sull'onere della prova) e subisce alcune eccezioni espressamente indicate nello stesso codice di procedura (art. 61 sulla possibilità di farsi assistere da un consulente; art. 115 ultimo comma sul potere del giudice di porre a fondamento della decisione nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza; art. 183 sul potere di disporre d'ufficio taluni mezzi di prova; poteri officiosi del giudice in materia di tutela dei minori).

La riforma introduce con una modifica di poche righe (inserita in un secondo comma dell'art. 101 ma che avrebbe avuto meglio la sua sede nell'art. 112) un importante principio che sposta il baricentro del processo civile sul versante del processo anche officioso.

La regola nuova consiste nella possibilità per il giudice di porre a fondamento della decisione una questione che egli stesso solleva d'ufficio. Non viene chiarito di quali questioni si tratta ma si capisce che possono essere evidentemente di diverso tipo e natura (una causa di nullità non rilevata dalle parti, un principio sul quale le parti non si sono soffermate e altre di cui sarà necessario effettuare una attenta selezione) con l'unico limite, s'intende, delle questioni che la legge lascia alla disponibilità delle parti come le eccezioni processuali e di merito in senso stretto non rilevabili d'ufficio cui si riferisce l'art. 167.

Quando il giudice intende porre a fondamento della decisione una tale questione rilevata d'ufficio (che dovrebbe "chiudere la causa") deve assegnare alle parti (a pena di nullità) un termine tra i venti e i quaranta giorni per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione e successivamente pronuncia la decisione nei modi consueti.

Art. 101 □ Principio del contraddittorio.

Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.

Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.

7) L'OBLIGO DI CONTESTAZIONE

[nuovo art. 115, secondo comma, c.p.c.]

In accordo con la giurisprudenza oggi prevalente il legislatore ha inserito tra i principi generali del processo l'obbligo a carico delle parti di contestazione stabilendo al primo comma dell'art. 115 che nella sentenza finale il giudice può porre a fondamento della decisione non solo le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero ma anche “*i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita*”.

Art. 115 – Disponibilità delle prove.

Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, **nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.**

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

8) LA RIMESSIONE IN TERMINI

[nuovo art. 153, secondo comma, c.p.c.]

In analogia a quanto già previsto in caso di tardiva costituzione del convenuto nell'art. 294 del codice vigente, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile potrà sempre chiedere di essere rimesso in termini (come previsto ora con il nuovo testo dell'art. 153 secondo comma).

Art. 153 – Improrogabilità dei termini perentori.

I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.

9) LA TESTIMONIANZA SCRITTA

[nuovo art. 257 bis c.p.c.]

La riforma ha introdotto nel codice un articolo 257 bis in cui si prevede la possibilità che la testimonianza, su accordo delle parti, sia assunta chiedendo al testimone di fornire per iscritto le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. La parte che richiede l'assunzione, sulla base delle domande ammesse dal giudice, deve predisporre il modello apposito (indicato nel nuovo art. 103 delle disposizioni di attuazione) e il testimone dovrà compilare il modello sottoscrivendolo e facendo autenticare la firma anche dal cancelliere.

Se la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati il testimone chiamato a confermare quei documenti può rilasciare una dichiarazione sottoscritta al difensore direttamente senza le formalità sopra riportate.

Il giudice ove lo ritenga necessario può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre nelle forme ordinarie.

La riforma non ha innovato le modalità della testimonianza prevedendo, per esempio, la produzione di testimonianze scritte nella forma diversa da quella tradizionale per capitoli di prova. Né risolve il problema di come possa il giudice richiedere precisazioni al testimone o di come possa essere effettuato l'esame del teste a prova contraria.

Art. 257 bis – Testimonianza scritta.

Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

Disp. att. Art. 103 bis – Modello di testimonianza.

La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto.

10) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TESTIMONI NON COMPARI O NON INTIMATI

[nuovo art. 255 c.p.c. e nuovo art. 104 disposizioni di attuazione c.p.c.]

Secondo l'articolo 255 il giudice ha facoltà di disporre una nuova intimazione o ordinare l'accompagnamento del teste intimato non comparso e può anche condannarlo ad una pena

pecuniaria. La riforma con una aggiunta all'articolo 255 introduce l'obbligo di accompagnamento in caso di mancata ulteriore presentazione e l'obbligo di condanna alla pena pecuniaria.

In caso di mancata intimazione dei testi senza giusto motivo l'articolo 104 delle disposizioni di attuazione prevede che il giudice dichiari la parte decaduta dalla prova. Può avvenire, però, che l'altra parte abbia interesse all'escussione del teste ammesso. Per questo motivo la norma viene riformulata con l'indicazione che il giudice non emette la dichiarazione di decadenza dalla prova se *“l'altra parte dichiara di avere interesse all'audizione”*

Art. 255 – Mancata comparizione dei testimoni.

Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporre l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. **In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro.**

Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice istruttore del luogo.

Disp. att. Art. 104 – Mancata intimazione ai testimoni.

Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiara di avere interesse all'audizione.

Se il giudice riconosce giustificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.

11) REGOLE NUOVE PER LE CTU

[nuovo art. 195, secondo comma, c.p.c. e art. 23 disposizioni di attuazione c.p.c.]

Con la nuova formulazione dell'art. 195 in tema di Consulenza Tecnica d'Ufficio si dispone che il giudice fissi al momento dell'affidamento dell'incarico tre termini: a) il termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione conclusiva; b) un termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni finali; c) un termine – anteriore alla successiva udienza – entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione finale insieme alle osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione sulle stesse.

Viene anche introdotta in tema di CTU una ulteriore regola sulla trasparenza negli affidamenti degli incarichi. L'art. 23 delle disposizioni di attuazione viene modificato con l'indicazione che il presidente del tribunale vigila che gli incarichi siano adeguatamente distribuiti tra gli iscritti *“in modo tale che a nessuno dei consulente iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici”*.

Art. 191 – Nomina del consulente tecnico.

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.

Possano essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

Art. 195 – Processo verbale e relazione.

Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

Disp. att. Art. 23 – Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi.

Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo **in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.**

Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.

Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.

Il primo presidente della corte d'appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.

12) LA SENTENZA

[nuovo art. 132 c.p.c. e art. 118 disposizioni di attuazione c.p.c.]

Se nel nuovo procedimento sommario di cognizione la decisione che chiude il processo è una *ordinanza* (che in base al vigente art. 134 c.p.c. deve essere “*succintamente motivata*”) in tutte le altre cause (a cominciare dal processo davanti al tribunale in composizione collegiale) la decisione ha la forma della *sentenza* che, tuttavia, secondo il testo dell'art. 132 c.p.c., modificato dalla riforma ha anch'essa natura semplificata.

La semplificazione consiste nel fatto che la sentenza non deve più contenere (come prevedeva il vecchio testo art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.) “*la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione*” ma soltanto “*la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*” (nuovo testo art. 132) “*anche con riferimento a precedenti conformi*” (secondo il nuovo testo dell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile).

Le nuove norme trovano applicazione naturalmente anche per le sentenze di appello in quanto con la riforma scompare proprio ogni riferimento al contenuto previgente delle sentenze.

Art. 132 – Contenuto della sentenza.

La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione "Repubblica italiana".

Essa deve contenere:

- 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
- 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
- 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
- 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;**
- 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.

13) LA PUBBLICITÀ DELLA SENTENZA

La riforma introduce la possibilità generalizzata di pubblicazione dell'estratto della sentenza civile (oggi prevista solo dall'art. 19 cp come pena accessoria a condanne penali) su una o più testate giornalistiche o radiotelevisive quando questa forma di pubblicizzazione della decisione può contribuire a riparare il danno anche derivante dalla responsabilità aggravata per lite temeraria.

Art. 120 – Pubblicità della sentenza.

Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati.

Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.

14) LA CONSERVAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA DOMANDA RIVOLTA AL GIUDICE PRIVO DI GIURISDIZIONE

[rt. 59 della legge di riforma]

La riforma all'art. 59 introduce nel sistema processuale un meccanismo volto a conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda rivolta ad un giudice privo di giurisdizione quando il processo sia poi proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.

Naturalmente si fa qui riferimento non al conflitto tra giudici di Stati diversi ma al conflitto tra giudice ordinario, amministrativo, contabile, tributario.

Né il codice di procedura civile né altre norme contengono disposizioni in grado di conservare gli effetti sostanziali processuali del procedimento chiuso con la decisione di difetto di giurisdizione. Una volta, infatti, rilevato in una causa il difetto di giurisdizione del giudice ordinario o contabile o amministrativo la decisione che ne prende atto chiude il processo e gli interessati potranno solo riproporre la domanda davanti al giudice fornito di giurisdizione. Lo stesso avviene in caso di decisione da parte della Cassazione sul regolamento di giurisdizione e sui ricorsi per motivi attinenti alla giurisdizione. L'unica norma esistente oggi, l'art. 386 c.p.c. , prevede che la decisione

non può pregiudicare le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda, ma la domanda va ripresentata e tutto deve ricominciare da capo.

L'art. 59 della riforma introduce invece ora alcune nuove disposizioni.

Innanzitutto il giudice che dichiara il proprio difetto di giurisdizione deve indicare il giudice che ritiene fornito di giurisdizione.

In secondo luogo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione in materia di giurisdizione è vincolante per ogni giudice.

Infine la regola principale che prevede che ove la domanda venga ripresentata entro tre mesi (davanti al giudice indicato come fornito di giurisdizione) nel relativo processo “*sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto*” se il giudice adito avesse avuto giurisdizione, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Altrimenti il processo si estingue.

Il giudice successivamente adito, entro la prima udienza di trattazione, può sollevare la questione di giurisdizione davanti alle sezioni unite della Corte di cassazione, salvo che esse si siano già pronunciate sulla questione.

Art. 59 legge di riforma – Decisione delle questioni di giurisdizione.

1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.

2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.

3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.

4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

15) INAMMISSIBILITÀ DI NUOVI DOCUMENTI IN APPELLO

[nuovo art. 345, terzo comma, c.p.c.]

L'attuale terzo comma dell'art. 345 prevede che nel giudizio di appello “*non sono ammessi nuovi mezzi di prova salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione*”.

In conformità all'orientamento della prevalente giurisprudenza il legislatore con la riforma inserisce nella disposizione la precisazione che “*non possono essere prodotti nuovi documenti*”.

Art. 345 □ Domande ed eccezioni nuove.

Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e **non possono essere prodotti nuovi documenti**, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o **produrli** nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

16) IL PROCESSO IN CASSAZIONE

[*nuovi articoli. 360 bis , 375, 376 e 380 bis c.p.c*]

Con il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 il legislatore aveva introdotto alcune modifiche concernenti il processo in cassazione. Tra le altre - e con riferimento specifico al ricorso per cassazione - aveva introdotto nel codice di procedura l'articolo 366 *bis* che prevedeva l'obbligo di formulare a pena di inammissibilità un quesito di diritto nelle ipotesi di ricorso per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del primo comma dell'art. 360 e di dare chiara indicazione, sempre a pena di inammissibilità, del fatto controverso o delle ragioni di inidoneità della motivazione nell'ipotesi di ricorso per i motivi di cui al n. 5 del medesimo comma.

Questo sistema non ha funzionato e il legislatore con l'art. 47 della riforma lo elimina abrogando espressamente l'art. 366 *bis* c.p.c.

Vengono, di converso, introdotte alcune norme che con l'obiettivo di semplificare il processo rivoluzionano il giudizio di cassazione in alcuni punti.

Si ricorderà che la precedente riforma del 2006 aveva già modificato radicalmente l'impianto del processo di cassazione introducendo il principio di *conformità* ai precedenti delle sezioni unite (cui pertanto è stata attribuita natura rafforzata) prevedendosi che “*se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalla sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso*” (art. 374, comma 2, c.p.c.).

Ebbene ora il principio di *conformità ai precedenti* della Corte di cassazione viene esteso al giudizio di merito, avvicinando decisamente il nostro sistema a quelli di Common Law. Innanzitutto vengono inserite con il nuovo articolo 360 *bis* due cause di inammissibilità del ricorso per cassazione che è, appunto, dichiarato inammissibile quando “*il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa*” (art. 360 *bis* , n. 1) e

“quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo” (art. 360 *bis*, n. 2).

In secondo luogo la riforma incide sulla struttura stessa del procedimento attraverso alcune misure specifiche tendenti a scoraggiare la proposizione di ricorsi immotivati.

Viene innanzitutto proposta una riformulazione (sostanzialmente adeguatrice ai principi sopra visti) dei casi in cui la Corte pronuncia in camera di consiglio (che erano stati oggetto della precedente riforma del 2006) confermandosi la previsione dell'inammissibilità del ricorso *“anche per mancanza dei motivi di cui all’art. 360”* (art. 375 n. 1) e la possibilità di decisione immediata di accoglimento o rigetto *“per manifesta fondatezza o infondatezza”* (art. 375 n. 5).

La misura più incisiva è la creazione all'interno della Corte di cassazione di una apposita nuova sezione (composta dai magistrati delle altre sezioni) per la eventuale definizione *anticipata* del giudizio ove ricorrano i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio nei due casi sopra indicati. Nel caso in cui la nuova sezione “filtro” non dovesse definire il giudizio gli atti verranno trasmessi al primo presidente per l'assegnazione alle sezioni semplici.

Il procedimento è disciplinato nel nuovo art. 380 *bis* che prevede che il relatore della nuova sezione cui il ricorso è assegnato *“se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 1 e 5”* deposita in cancelleria una relazione *“con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia”*. Questa ordinanza, insieme alla data della adunanza in cui la questione verrà decisa, viene notificata al pubblico ministero e alle parti che hanno facoltà di presentare rispettivamente proprie conclusioni scritte e proprie memorie non oltre cinque giorni prima del giorno fissato per la decisione, chiedendo anche di essere sentiti ove compaiano. Alla decisione adottata in camera di consiglio può applicarsi il principio generale contenuto nel primo comma dell’art. 385 di condanna al pagamento delle spese in caso di rigetto del ricorso nonostante che sia stata abrogata la previsione della condanna alle spese per lite temeraria prevista nell’ultimo comma dell’art. 385 c.p.c.

Se la sezione non conclude il processo in camera di consiglio (anche nei casi in cui serva integrare il contraddittorio o dichiarare l'estinzione del processo) il ricorso viene rinviato per la discussione alla pubblica udienza.

Per una svista la riforma (che sul punto dovrà essere evidentemente integrata) omette di precisare nel terzo comma che la sezione di cui si è detto decide non solo sull'inammissibilità ma anche sulla fondatezza o sulla infondatezza del ricorso (limitandosi la nuova norma a precisare *“se il ricorso non è dichiarato inammissibile...”* mentre avrebbe dovuto aggiungere *“o è dichiarato*

manifestamente fondato o infondato”). E’ certo comunque che la sezione “filtro” è chiamata a decidere su tutti i casi di decisione in camera di consiglio.

Con la creazione della sezione “filtro” per la definizione anticipata del processo di legittimità la decisione in pubblica udienza diviene di fatto residuale nell’impianto del giudizio di cassazione.

Art. 360 bis – Inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è inammissibile:

- 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;**
- 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.**

Art. 375 – Pronuncia in camera di consiglio.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

- 1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall’articolo 360;**
- 2) ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332 ovvero che sia rinnovata;
- 3) provvedere in ordine all’estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia;
- 4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;
- 5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza.**

Art. 376 – Assegnazione dei ricorsi alle Sezioni.

Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5).

Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all’assegnazione alle sezioni semplici.

La parte, che ritiene di competenza delle Sezioni unite un ricorso assegnato a una Sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle Sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell’udienza di discussione del ricorso.

All’udienza della Sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.

Art. 47, comma 2, della riforma

All’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l’articolo 67 è inserito il seguente:

«Art. 67 bis. – (Criteri per la composizione della sezione prevista dall’articolo 376 del codice di procedura civile).

A comporre la sezione prevista dall’articolo 376, comma 1, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni».

Art. 380 bis – Procedimento per la decisione sull’inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio.

Il relatore della sezione di cui all’articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.

Il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.

Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell’articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3),

deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

17) IL REGIME DELLE SPESE

[nuovi articoli. 91, 92 e 96 c.p.c.]

L'art. 91 del codice prevede la condanna alle spese in caso di soccombenza. La norma viene ora riformulata prevedendosi che ove il giudice accolga la domanda *“in misura superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta”* fatto sempre salvo quanto stabilisce l'art. 92 in tema di compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca e salvo, s'intende, quanto stabilisce l'art. 96 in caso di responsabilità aggravata. Anche se la dizione della norma è abbastanza comprensibile, non è chiaro di che tipo di “proposta conciliativa” si tratti dal momento che in nessuna altra parte del codice se ne fa menzione. Rifiutare comunque da oggi una proposta conciliativa potrebbe significare correre il rischio di una condanna alle spese del giudizio successive al rifiuto.

L'art. 92 (condanna alle spese per singoli atti e compensazione delle spese) e l'art. 96 (responsabilità aggravata) vengono anche essi modificati.

Con la riformulazione dell'art. 92 la compensazione delle spese è estesa dal caso di soccombenza reciproca a tutti i casi in cui *“concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni”*.

All'art. 96 è invece aggiunto un comma con il quale si dispone che *“in ogni caso quando pronuncia sulle spese il giudice anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”*. Si introduce perciò nel sistema processuale per la lite temeraria accanto al risarcimento dei danni liquidati in via equitativa (come previsto nel primo e nel secondo comma dell'art. 96) anche una ulteriore condanna di tipo punitivo ugualmente determinata in via equitativa.

Art. 91 □ Condanna alle spese.

Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. **Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.**

Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.

I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli artt. 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.

Art. 92 □ Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese.

Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte.

Se vi è soccombenza reciproca **o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione**, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.

Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

Art. 96 □ Responsabilità aggravata.

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziarla, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

18) NORME IN MATERIA DI PROCESSO ESECUTIVO

[articoli 48 e 49 della riforma]

a) Il nuovo art. 540 *bis* prevede disposizioni sull'**integrazione del pignoramento** nel caso in cui le cose pignorate risultano invendute o le somme assegnate siano insufficienti.

Art. 540 *bis* – Integrazione del pignoramento.

Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.

b) Il nuovo articolo 614 *bis* (attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare) dispone che il giudice deve fissare la somma che l'obbligato dovrà versare per ogni **violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione**. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo.

Art. 614 *bis* – Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare.

Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.

Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

c) Con una modifica dell'attuale art. 616 (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione) si elimina l'iniqua disposizione che prevedeva che la causa di opposizione all'esecuzione era decisa con sentenza non appellabile. Rimane invece inappellabile la decisione sull'opposizione agli atti esecutivi in quanto la riforma non tocca la formulazione dell'art. 618.

Art. 616 – Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione.

Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163^{ter} bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. ~~La causa è decisa con sentenza non impugnabile.~~

d) Con la riformulazione dell'art. 624 (Sospensione per opposizione all'esecuzione) si dispone che il giudice dell'esecuzione dichiara con ordinanza reclamabile l'estinzione del processo ove il giudizio di merito non venga introdotto nel termine assegnato dal giudice.

Art. 624 – Sospensione per opposizione all'esecuzione.

Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.

Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669^{ter} decies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.

Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618.

19) ABROGAZIONE DEL RITO DEL LAVORO PER MORTE O LESIONI DA INCIDENTI STRADALI

[art. 53 della riforma]

L'art. 53 della legge di riforma prevede che "l'art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102 è *abrogato*". Viene quindi cancellato l'assoggettamento al rito del lavoro delle controversie relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti a incidenti stradali.

La disposizione si applica ai soli procedimenti ancora da instaurare o a quelli iniziati con il rito ordinario, per i quali non è stato ancora disposto il cambiamento del rito.

Art. 53 della legge di riforma

(Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni transitorie)

1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

2. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'articolo 426 del codice di procedura civile.

20) ABROGAZIONE DEL RITO SOCIETARIO

[art. 54 della riforma]

L'art. 54 della legge di riforma prevede una ampia delega al Governo per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili (in tre grandi categorie: il modello del rito del lavoro; il modello del nuovo procedimento sommario di cognizione; il modello a cognizione ordinaria)

Nell'ambito di questa norma, ai commi 5 e 6, il legislatore ha cancellato però subito il rito societario (decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5) dopo le molte polemiche che ne hanno accompagnato l'attuazione in questi ultimi anni. Il rito societario continuerà ad applicarsi per le sole controversie pendenti.

Art. 54 della legge di riforma

(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.
2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;
 - b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:
 - 1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile;
 - 2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario; 87
 - 3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile;
 - c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;
 - d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
5. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono abrogati.
6. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

21) LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

[art. 58 della riforma]

Le disposizioni transitorie prevedono che tutte le norme che modificano il codice di procedura civile o le norme di attuazione si applicano ai soli procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore della legge di riforma, fatte salve le norme sul nuovo contenuto della sentenza (art. 132), sulla sua motivazione semplificata (art. 118 disp. att.), sul divieto di nuovi documenti in appello (art. 345) e sull'impugnabilità della decisione sull'opposizione all'esecuzione (art. 616).

Il 4° e il 5° comma dell'art. 155 c.p.c. (nel testo introdotto con il decreto legge 273/2005 convertito con la legge 51/2006) prevedono la proroga al primo giorno successivo non festivo degli atti processuali con scadenza al sabato. Questa norma si applicava finora ai soli procedimenti instaurati dopo il 1° marzo 2006 e per questo motivo aveva dato luogo ad alcune difficoltà applicative. Ora la legge di riforma estende la disposizione a tutti i procedimenti che erano anche pendenti al 1° marzo 2006.

Tutte le disposizioni sul nuovo giudizio di cassazione (previste nell'art. 47 della riforma) si applicano a tutte le controversie il cui provvedimento impugnato è successivo alla data di entrata in vigore della legge.

Art. 58 della legge di riforma

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.
4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668 bis e 2668 ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

